

REGOLAMENTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI

Titolo quarto – Lo strumento tecnico

Capo primo: Il Settore Tecnico Arbitrale.

Art. 37 Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore Tecnico Arbitrale è diretto dal Responsabile eletto dall'Assemblea Generale per un quadriennio olimpico. Esso provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:

- a) al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;
- b) al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;
- c) alla promozione della conoscenza delle regole del giuoco e della loro corretta applicazione nonché alla diffusione delle relative pubblicazioni;
- d) allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico e storiografico dell'attività arbitrale;
- e) a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;
- f) a coordinare l'automazione, la sicurezza ed il controllo dei sistemi informatici dell'AIA;
- g) a predisporre rilevazioni statistiche;
- h) a coordinare le revisioni interne di gestione;
- i) a promuovere le attività associative, di solidarietà, di sistemi di comunicazione e di marketing.
- j) alla collaborazione e al coordinamento col Settore Tecnico e col Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;
- k) a convocare le riunioni, con cadenza di norma bimestrale, con i rappresentanti tecnici appositamente nominati dalle Leghe e dalle Componenti tecniche, al fine di esaminare congiuntamente le questioni riguardanti l'attività arbitrale eventualmente sollevate da società o da tesserati, per poi riferirne ai competenti organi direttivi e tecnici dell'AIA.

2. I Vice Responsabili ed i Componenti del Settore sono nominati dal Comitato Nazionale su proposta Presidente dell'AIA, sentito il Responsabile, con criteri di equa rappresentanza territoriale e durano in carica per una stagione sportiva. Fanno parte di diritto del Settore i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed il coordinatore dei Comitati Regionali. In caso di impedimento temporaneo del responsabile del Settore Arbitrale a qualsiasi causa dovuto, il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente dell'AIA, può attribuire ad uno dei vice responsabili le funzioni vicarie sino al termine dell'impedimento.

3. I componenti del Settore, salvo deroga concessa dal Presidente dell'AIA sono tenuti a svolgere attività associativa e tecnica.